

# Le tariffe nella pandetta di Monteroduni

Per passare la Lorda gli ebrei e le meretrici pagavano anche se non portavano nulla

di Franco Valente



Dal 1890 all'ingresso del Castello, subito dopo il portale sormontato dallo stemma settecentesco dei Pignatelli di Monteroduni, si trova murata la grande tavola lapidea con la pandetta del 1752.

Contiene l'elenco dei pedaggi che si dovevano pagare per passare la Lorda, al confine con la terra di Macchia (d'Isernia).



Di questa pandetta si sono occupati in maniera puntuale mons. Antonio Mattei e Giuseppe Di Giacomo nelle loro monografie storiche su Monteroduni evidenziando quanti problemi e quante cause quella imposizione fiscale abbia provocato nel tempo.

Soprattutto fu motivo di liti con i feudatari di Macchia d'Isernia su chi dovesse incamerare i diritti di passo e chi dovesse provvedere alla manutenzione del ponte. Una lite che cominciò dall'epoca di Annibale Moles, il cui nome appare in coda al documento epigrafico. Questi, che intervenne nel giudizio per la riscossione dei diritti di passo sulla Lorda, fu personaggio di grande notorietà nel periodo vicereale, non solo per il suo prestigioso incarico di Presidente della Regia Camera della Summaria, ma anche per la sua ricognizione cui seguì la spietata confisca dei beni della comunità valdese in Calabria nel 1562.



La questione è durata due secoli e si risolse solo con la fine del feudalesimo anche se un bonario accordo tra le parti (i Pignatelli per Monteroduni e i Rotondi per Macchia) fu raggiunto per stanchezza con una rinuncia alla lite da parte di donna Anna Grazia Rotondi nel convento di S. Antonio a Port'Alba in Napoli dove si era ritirata come monaca, nel 1757.

Una rinuncia che provocò altre liti che si protrassero fino alla fine del secolo.

Certo è che quando la pandetta di Monteroduni sancì la fine della lite tra i Rotondi e i Pignatelli ormai la storia stava per spazzare ogni pretesa dei feudatari sui transiti da un paese all'altro e di lì a qualche anno la lastra lapidea sarebbe rimasta solo una testimonianza storica.

Una testimonianza che comunque fa riflettere sul modo di valutare gli oggetti che erano gravati di pedaggio. Ma, a parte il valore che veniva dato alle cose trasportate, è certamente singolare apprendere che a Monteroduni gli ebrei e le meretrici dovevano pagare a prescindere da cosa portassero dietro.



Il solo fatto che essi si muovessero da un paese all'altro costituiva certezza che andassero ad esercitare un'attività per la quale il feudatario pretendeva il pagamento di un pedaggio. A Monteroduni se per PER OGNI EBREO si dovevano pagare GRANA CINQUE, PER OGNI MERETRICE si doveva pagare il doppio, cioè GRANA DIECI.

Insomma un ebreo veniva valutato come una SALMA GROSSA DI GRAN VALORE COME VELLUTO O SETA per la quale si pagavano GRANA CINQUE. E la salma era la metà del carico che un asino o un cavallo poteva portare.

La sola facilitazione che veniva concessa era quella che al ritorno non si dovesse pagare una seconda volta:

E SE COLLE STESSE MERCI, COSE E ROBE, ED ANIMALI, PER LE QUALI UNA VOLTA SI E' PAGATO IL JUSSO TORNERANNO A PASSARE NON SIANO TENUTI A PAGARE.

**Questo è il testo della pandetta della Lorda:**

FERDINANDO IV PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE E GERU-SALEMME INFANTE DI SPAGNA DUCA DI PARMA PIACENZA E CASTRO &

C. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA. PANDETTA DELLI DIRITTI DEL PASSO DELLA LORDA INSERITA NELLA RELAZIONE FATTA A

27 SETTEMBRE 1762 DAL SIG. RAZIONALE D. GIOVANNI BRUNO DA AFFIGGERSI IN MARMO IN IDIOMA ITALIANO.

PER OGNI SALMA GROSSA DI GRAN VALORE COME VELLUTO O SETAGRANA CINQUE = PER OGNI SALMA DI PANNI DI COLORE GRANA TRE. = PER OGNI SALMA DI DROBRETTI E DI ALTRE OPERE O PANNI BIANCHI GRANA TRE = PER OGNI LIBRA DI ZAFFRANO SE SI TRASPORTA COLLE BISACCE NULLA SI ESIGGA, MA SE SI TRASPORTA CON SALMA UN TARI' E SE SARA' MAGGIOR NUMERO DELLA SALMA SI PAGA PER RATA = PER OGNI SALMA DI RAMA, OLIO, LANA, CACIO, CERA, MIELE, AROMI, FERRO, ACCIARO, PIOMBO, STAGNO, PECE, PELLI DI ANIMALI, CONFETTI, ZUC CARO, SALSUMI GRANA TRE = PER OGNI SALMA DI VETRI, VINO, CORDE O FUNI, SPAGHI GRANA DUE = PER OGNI SALMA DI VASI DI CRETA GRANA UNO = PER OGNI SALMA DI SALE NON SI PAGA = PER OGNI SALMA DI NOCELLE, NOCI COLLE SCORZE E DI CASTAGNE GRANA UNO = PER OGNI BOVE DOMATO GRANA TRE = PER OGNI CAVALLO, GIUMENTA, MULO O MULA CHE SI TRASPORTA IN CAPEZZA PER VENDERE GRANA TRE = PER OGNI CENTINAIO DI ANIMALI BACCINI DUE TARI' E GRANA DIECI = PER OGNI CENTINAIO DI PECORE, CASTRATI, BESTIAMI CAPRE ED ALTRI ANIMALI MINUTI GRANA VENTI CINQUE = PER OGNI SALMA DI SELLE, BARDE, COVERTE DI CAVALLI, GUARNIMENTI, CEGNE, CARNE SALATA, PESCI E SCARPE GRANA UNO = PER OGNI EBREO GRANA CINQUE = PER OGNI MOLA DI MOLINO GRANA DUE = PER OGNI MERETRICE GRANA DIECI = PER OGNI SALMA DI OLIVE GRANO UNO = PER OGNI MARTELLO E COCCHIARA DI FABBRICATORE NULLA SI PAGA = PER OGNI ACCETTA, FAUCE E SEGA NULLA = PER OGNI SALMA DI METALLO LAVORATO O NO, STAGNO FINO GRANA TRE = PER OGNI SALMA DI TAVOLE RUSTICHE GRANO UNO = PER OGNI SFRATTATURA DI COSE DI CASA NULLA = PER OGNI SALMA DI ALTRE COSE OLTRE LE SUDDETTE GRANO UNO = E SE SARANNO DI NUMERO MAGGIORE O MINO- RE PER RATA ALLA DETTA RAGIONE = E SE COLLE STESSE MERCI, COSE E ROBE, ED ANIMALI, PER LE QUALI UNA VOLTA SI E' PAGATO IL JUSSO TORNERANNO A PASSARE NON SIANO TENUTI A PAGARE = PARIMENTI E' STATO PROVVEDUTO CHE IL JUSSO DEL SUDDETTO PASSAGGIO NON SI ESIGGA PER LE BISACCE NE PER COSE CHE SI PORTANO PER USO PRO-PRIO O DI QUALCHE FAMIGLIA O PER ALTRE COSE PER LE QUALI PER LEGGE, COSTUME, O PRIVILEGIO IL DETTO JUSSO IN DETTO PASSO NON SIA STATO SOLITO ESIGERSI NE DEBBA SOTTO PENA STABILITA DALLA LEGGE CONTRO GLI SATTORI DI NUOVE GABELLE O IMPONENTI HOC SUUM = PER OGNI SALMA DI FRUTTI E DI VERDUMI GRANA MEZZO.

DATO DALLA REGIA CAMERA 18 LUGLIO 1570.

ANNIBAL MOLES JOSEPH CECERO"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si ringrazia L'Arch. Franco Valente per la gentile concessione.